

Le ultime novità introdotte dal «secondo decreto correttivo» in tema di MUD, registri e formulari

Stefano Maglia

Premessa

Dopo le numerose modifiche apportate dal **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** (1) agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre alle intervenute circolari settoriali di cui si dirà in seguito, in questa sede si vuole condurre un'accurata disamina delle disposizioni riguardanti gli adempimenti documentali in materia di rifiuti, al fine di comprendere con precisione quali sono i soggetti obbligati e quelli esentati, nonché alcuni aspetti rimasti dubbi.

Una precisazione: chi è il produttore «iniziale» dei rifiuti?

È innanzitutto dirimente giungere alla corretta definizione di chi sia il **produttore iniziale** dei rifiuti, in quanto, in alcuni casi che analizzeremo nelle pagine seguenti, è solo lui obbligato a compiere determinati adempimenti (2). L'art. 183, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, così definisce il produttore.

Il «produttore dei rifiuti» ex D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008

«la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti».

Dalla sopraccitata nozione discendono tre ipotesi di identificazione del produttore dei rifiuti:

1. il **produttore iniziale** (ovvero la persona la cui attività ha prodotto rifiuti);
2. il **produttore semplice** (ovvero la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti);
3. il **non produttore** (ovvero la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre

operazioni che non hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti).

Stando così le cose, chi scrive prende evidentemente le distanze da chi (3), in dottrina, ritiene che, quando le norme fanno riferimento al **produttore iniziale**, i relativi obblighi vadano letti con riguardo sia a chi genera quel rifiuto per la prima volta, sia a chi, pretrattando quel rifiuto o mischiandolo con altri, genera un rifiuto nuovo e diverso (per natura e composizione) rispetto al primo e specifico rifiuto derivante da quel pretrattamento o da quel miscuglio.

Pertanto, quando nelle pagine seguenti si specificherà che determinati adempimenti incombono solo in capo al produttore iniziale, si fa riferimento solo alla persona la cui attività ha prodotto rifiuti.

MUD

Rinviano altre sedi per una più ampia trattazione della disciplina del MUD (4), si rammenta che ad oggi, l'art. 189, comma 3 dispone che:

Note:

(1) Cfr. in particolare i commi 24, 24 bis e 25 del D.Lgs. n. 4/2008.

(2) Per un'ampia disamina sulla nozione di produttore dei rifiuti, si vedano, in dottrina:

- L. Filippucci, La nozione di produttore dei rifiuti e la responsabilità del committente, in questa *Rivista*, 2005, 3, pag. 266;
- L. Prati, *La responsabilità del produttore dei rifiuti tra dibattito giurisprudenziale e novità legislative*, in questa *Rivista*, 2005, 6, pag. 564;
- S. Maglia, M.V. Balossi, *La corretta individuazione del produttore di rifiuti*, in questa *Rivista*, 2007, 5, pag. 383;
- L. Ramacci, *La nuova disciplina dei rifiuti*, Piacenza, 2006, pag. 46 e segg.

(3) Si veda:

- P. Ficco, *Correttivo al «codice ambientale»: le principali novità gestionali per le imprese*, in *Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*, n. 148-149 (2-3/2008), pag. 34.

(4) Si vedano:

- S. Maglia, *Corso di legislazione ambientale*, Milano, pag. 129;
- L. Ramacci, *La nuova disciplina dei rifiuti*, Piacenza, pag. 80;
- P. Pipere, L. Passadore, *MUD 2007, dati 2006*, Milano;
- P. Ficco, *Come si fa... il MUD 2008*, in *Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*, n. 150 (4/2008), pag. 37 e segg.

D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3

«Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti».

In sintesi, **ex art. 189 i soggetti obbligati** alla presentazione del MUD **sono** i seguenti:

1. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
2. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
4. i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti pericolosi;
6. le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Da queste categorie sono però **esclusi** (5):

1. gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00;
2. le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
3. per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti **produttori iniziali** che non hanno più di 10 dipendenti.

Come già fatto notare in precedenza (6), l'utilizzo del termine «dipendenti» lascia perplessi, in quanto le odierne modalità di assunzione dei lavoratori hanno assunto tipologie estremamente varie e non sono sempre oggetto di apposita disciplina giuslavoristica (lavoratori a tempo determinato, a tempo indeterminato, *part-time*, *co.co.co.*, a progetto, etc...: sono tutti ugualmente classificabili come «dipendenti»?).

A ciò sia aggiunga che la citata norma nulla dice in merito al conteggio dei dipendenti.

Infatti, come in passato, il MUD deve essere **presentato alla CCIAA** territorialmente competente, ovvero quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ma in assenza di specifiche indicazioni provenienti dal Legislatore, si ritiene ragionevolmente che il calcolo dei dipendenti debba essere effettuato complessivamente e non in riferimento solo all'unità locale.

Non si nasconde che la logica vorrebbe che il numero dei dipendenti venisse calcolato per unità locale, in relazione alla quale si presenta il MUD, ma nel dubbio si ritiene corretta la previsione maggiormente garantista espressa dalla dottrina.

Inoltre, il successivo comma 4 (che è rimasto inalterato) prevede che solo nel caso in cui i produttori di rifiuti «**pericolosi**» conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione venga effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Quid iuris se i produttori di rifiuti non pericolosi conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio? Chi fa il MUD?

Espressamente è disciplinata solo l'ipotesi del conferimento dei rifiuti pericolosi, e ciò non autorizza a supporre che l'esenzione concessa *ex lege* valga anche per altre ipotesi, come quella dei rifiuti non pericolosi.

E ciò, evidentemente, è una contraddizione che abbisogna, quanto prima, di un apposito intervento correttivo.

Registri C/S

Similmente alla disciplina MUD, **per i registri**, per il cui approfondimento si rimanda alle sedi (7), **l'art. 190, comma 1, dispone** quanto segue:

«I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'ob-

Note:

(5) Si veda:

- M. Medugno, *Comunicazione sui rifiuti: per il garante della -concorrenza l'esenzione può essere discorsiva*, in *Ambiente Et Sicurezza*, 27 dicembre 2007, n. 1, pag. 82

(6) Si veda:

- S. Maglia, *Primi osservazioni al Ddl di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 approvato il 21 dicembre 2007*, in questa *Rivista*, 2008, 1, pag. 5.

(7) Per un approfondimento sul tema dei registri, si vedano:

- S. Maglia, *Corso di legislazione ambientale*, cit., pag. 123;
- S. Maglia, M. Taina, M.V. Balossi, *Il testo unico ambientale*, Milano, pag. 204;
- L. Ramacci, *La nuova disciplina dei rifiuti*, cit., pag. 82;
- P. Ficco, *Registro di carico e scarico dei rifiuti: imprese in bilico tra buon senso e diritto*, in *Il Sole 24 Ore - Guida Normativa*, 23 febbraio 2008, n. 7, pag. 41;
- B. Albertazzi, *Il Testo Unico in materia di rifiuti: registri e MUD*, in questa *Rivista*, 2006, 10, pag. 910.

bligato di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti».

È possibile riassumere che ex art. 190, comma 1, i soggetti oggi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti sono i seguenti:

1. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
2. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
4. i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti pericolosi;
6. i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Come si nota, le categorie di soggetti obbligati alla presentazione del MUD ed alla tenuta del registro tendenzialmente coincidono, meno che per l'ultima categoria: infatti, mentre alla presentazione del MUD sono obbligati «gli enti e le imprese produttori iniziali» di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), alla tenuta del registro sono obbligati «i soggetti che producono» rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g).

Non è chiaro se il Legislatore, dopo aver modificato l'art. 189, comma 3, ha trascurato di modificare parallelamente anche l'art. 190, comma 1 oppure, invece, se questa differenza terminologica è voluta: resta il fatto che l'espressione «i soggetti che producono» appare essere più ampia rispetto a quella «gli enti e le imprese produttori iniziali», sicché per quanto concerne la tenuta del registro in caso di produzione di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) gli obbligati sembrano rappresentare una categoria più vasta di coloro che devono presentare il MUD.

In realtà, i «soggetti» sono quelli di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) ovvero «gli enti e le imprese» che producono rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali e rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Dunque, dovranno fare il MUD solo i produttori iniziali,

mentre dovranno tenere i registri di carico e scarico rifiuti tutti i produttori.

Tra le **esclusioni dalla tenuta del registro figurano:**

1. gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00;
2. le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti **non pericolosi**, di cui all'articolo 212, comma 8;
3. per i soli rifiuti **non pericolosi**, le imprese e gli enti **produttori iniziali** che non hanno più di 10 dipendenti;
4. le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c) (8), 223 (9), 224 (10), 228 (11), 233 (12), 234 (13), 235 (14) e 236 (15), a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

La prima esclusione sopraccitata, ovvero quella relativa agli imprenditori agricoli, merita peraltro una riflessione *ad hoc*: la norma non distingue a seconda che vengano prodotti rifiuti pericolosi o non, ma in forza dell'ordinanza della Corte europea di Giustizia del 28 settembre 2004, causa C-115/03 (16) che ha ribadito l'obbligo di tenuta del registro C/S rifiuti per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla forma giuridica sotto la quale viene svolta l'attività, si ritiene che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00 e che producono rifiuti pericolosi debbano tenere il registro di carico e scarico; viceversa, qualora producono rifiuti non pericolosi, gli stessi rientrano nell'ambito di operatività delle predette esclusioni.

Note:

(8) Riguardano, rispettivamente, i produttori che hanno organizzato in maniera autonoma la gestione dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale e i produttori che attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

(9) Art. 223, comma 1:

«I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale».

(10) Consorzio nazionale imballaggi.

(11) Pneumatici fuori uso.

(12) Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

(13) Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

(14) Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

(15) Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

(16) Pubblicata in GUUE del 18 dicembre 2004, C-314.

Peraltro, si segnala che nel nostro ordinamento vige la Legge comunitaria 2005, ovvero la **Legge n. 29/2006**, che all'**art. 11** prescrive che

«i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di Ente o impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997».

Poiché, a che risulti, questa norma non è stata abrogata, ciò permetterebbe di rispettare l'obbligo di tenuta del registro (che in realtà non verrebbe compilato) conservando i formulari in ordine cronologico: e se un produttore di rifiuti pericolosi, non inquadrato in un'organizzazione di Ente o impresa, volesse tenere il registro, può farlo o deve per forza conservare in ordine cronologico i formulari?

Si fa poi presente che **in una prima fase dell'iter** istituzionale del decreto correttivo **era prevista un'apposita esclusione** per

«i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti».

Nella versione ufficiale del D.Lgs. n. 4/2008, però, questa **esenzione è venuta meno**, come anche la possibilità che realtà come le autocarrozzerie, per fare un esempio, le quali producono diverse tipologie di rifiuti, anche pericolosi, sfuggano al sistema di controllo rifiuti garantito dalla tenuta del registro.

A ciò si aggiunge che, **secondo il comma 4:**

«I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche **tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi** che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi».

Si segnala, peraltro, la nuova previsione di cui al comma 6 bis.

Rottami ferrosi e non e nuova previsione del comma 6 bis

Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati **i registri IVA di acquisto e di vendita**, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni».

La vidimazione dei registri: qualche precisazione

Tra le **modifiche introdotte alla Parte IV** del D.Lgs. n. 152/2006 **ad opera del D.Lgs. n. 4/2008**, senza dubbio una delle novità che ha importanza pratica più immediata relativamente ai registri di carico e scarico è quella recata dal **nuovo art. 190, comma 6** e inerente la **vidimazione**, che prescrive quanto segue:

«6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti».

Oltre, quindi, ad essere stato **reintrodotto l'obbligo di vidimazione** (originariamente venuto meno a far data dal 29 aprile 2006), ora tale pratica sarà gestita dalle **CCIAA** territorialmente competenti.

E al riguardo si segnala che in precedenza le Camere vidimavano (e nemmeno in via esclusiva, in quanto erano affiancate anche dall'Agenzia delle Entrate) solo i formulari.

Con la suddetta modifica, invece, le Camere diventano responsabili (questa volta in via esclusiva) della vidimazione dei registri.

Stando così le cose, *quid iuris* dei **registri già in uso**?

Infatti, in passato sino ad ora, si sono avute tre fasi:

- dal 2 marzo 1997 al 28 aprile 2008: vidimazione dei registri ad opera dell'Agenzia delle Entrate;
- dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008: non necessità di vidimazione dei registri;
- dal 13 febbraio 2008 in poi: vidimazione dei registri ad opera delle CCIAA.

Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra i registri in uso, ma mai vidimati, quelli in uso e vidimati dall'Agenzia delle Entrate e quelli non in uso, ma vidimati dall'Agenzia delle Entrate; e a tal fine soccorrono due note di Union-Camere (prot. 1467 del 29 gennaio 2008 e prot. 2683 del 19 febbraio 2008).

L'Unioncamere, infatti, recependo il parere del Ministero dell'Ambiente del 13 febbraio 2008, ha fornito i seguenti chiarimenti operativi:

1. registri già attivi e non vidimati: i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

In tal caso le imprese dovranno:

- annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;
- adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare;

2. registri già vidimati dall'Agenzia delle Entrate: i registri in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle Entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento;

3. registri non attivi ma già vidimati dall'Agenzia delle Entrate: i registri già vidimati dall'Agenzia delle Entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

Formulari

Si conclude con un breve cenno in tema di compilazione del formulario di trasporto (17), in quanto non si registrano novità in merito ai soggetti obbligati o esentati.

Infatti, l'**art. 193, comma 1 e comma 4** dispongono che: «Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione...

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri».

Quindi, anche dopo il D.Lgs. n. 4/2008, l'obbligo di tenuta del formulario è tendenzialmente generale, eccezione fatta per:

1. il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;

2. i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 l.

Si ricorda, comunque che, ex comma 8,

«la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario».

Si tratta di una previsione estremamente importante in un'ottica di semplificazione degli adempimenti documentali, così come peraltro previsto anche relativamente ai trasporti di sottoprodotti di origine animale (comma 10) e alle spedizioni transfrontaliere (comma 7).

Nota:

(17) Per un approfondimento in tema di formulari, si vedano:

- S. Maglia, *Corso di legislazione ambientale*, cit., pag. 121;
- S. Maglia, M. Taina, M.V. Balossi, *Il testo unico ambientale*, cit., pag. 207;
- L. Ramacci, *La nuova disciplina dei rifiuti*, cit., pag. 91;
- M. Santoloci, *Il trasporto dei rifiuti*, Roma;
- B. Albertazzi, *I formulari per il trasporto nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in questa *Rivista*, 2006, 9, pag. 810.

CD-ROM

Ambiente - Raccolta delle annate arretrate

Aggiornamento: Annuale

Struttura base: € 280,00 + IVA 20%

Prezzo speciale riservato agli abbonati alla rivista

Ambiente: € 140,00 + IVA 20%

Prezzo aggiornamento: € 140,00 + IVA 20%



Il Cd-Rom è la raccolta delle annate della rivista *Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa*. La struttura della rivista è riprodotta integralmente rispettando la suddivisione nelle varie sezioni.

Attraverso **diversi metodi di ricerca** (l'indice analitico, l'indice degli autori, l'indice cronologico della documentazione, la ricerca per riferimento di pubblicazione, per estremi o a testo libero) l'utente può accedere in modo semplice e veloce a tutta la documentazione.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

- **www.ipsoa.it**